

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

968
02/07

Prot. n° 6784

Musile di Piave, 31 maggio 2001

Ordinanza n. 43

OGGETTO: Disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio.

IL SINDACO

Visti gli artt. 11, 12 e 13 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114;

visto l'art. 36, c. 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

ritenuto compatibile, ai sensi dell'art. 30, c. 1, del citato D. Lgs. 114/98, assoggettare alla presente disciplina degli orari anche le attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, salve le disposizioni eventualmente difforni previste nel regolamento di mercato;

ORDINA

con decorrenza dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della presente ordinanza, la disciplina degli orari dei negozi e delle altre attività esercenti la vendita al dettaglio nel territorio comunale, compresi gli industriali, gli artigiani che vendono al minuto i generi di loro produzione, i titolari di imprese agricole che alienano i propri prodotti nei limiti stabiliti dalla Legge n. 59/63, è fissata come segue:

Art. 1 – Orari giornalieri

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
2. L'orario prescelto dall'esercente dovrà essere comunicato al Comune almeno, cinque giorni prima della sua effettuazione e si intende acconsentito salvo che entro tale periodo il Sindaco, per esigenze di coordinamento degli orari, non concordi un diverso orario.
3. L'esercente dovrà conservare copia della comunicazione inviata ed esibirla nel corso di eventuali controlli. L'orario così comunicato è valido fino alla successiva modifica.

Art. 2 – Chiusura infrasettimanale

1. Le attività di vendita al dettaglio sono tenute al rispetto di mezza giornata di chiusura infrasettimanale, da comunicare almeno 5 giorni prima dell'eventuale variazione e da effettuare nel modo seguente:
 - per gli esercizi del settore non alimentare:
 - a) al lunedì mattina o al sabato pomeriggio, su libera scelta del negoziante quando l'orario di apertura comprende sia la mattina che il pomeriggio;
 - b) al lunedì mattina quando l'orario di apertura comprende solo la mattina;
 - c) al sabato pomeriggio qualora l'orario di apertura comprenda solo il pomeriggio;
 - per gli esercizi del settore alimentare e per le cartolerie: al mercoledì pomeriggio;
 - per gli esercizi misti: al mercoledì pomeriggio.
2. Qualora la ditta osservi l'orario continuato, la mezza giornata di chiusura termina o inizia alle ore 13.
3. Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza si intende apertura antimeridiana quella effettuata dalle ore 7 alle ore 13 e si intende apertura pomeridiana quella effettuata dalle ore 13 alle ore 22.
4. Considerati i periodi in cui si verificano eccezionali flussi turistici ed al fine di armonizzare il sistema di apertura del commercio al dettaglio in forma fissa o su aree pubbliche con quello dei pubblici esercizi, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale, è concessa per i seguenti periodi:
 - dall'1 dicembre al 6 gennaio compreso;
 - la settimana precedente il martedì di carnevale;
 - nella settimana precedente la Pasqua;
 - dall'1 luglio al 31 agosto;
 - qualora nella stessa settimana ricorra una giornata di chiusura festiva.
5. E' inoltre consentita la deroga in occasione di particolari ricorrenze o per motivi di interesse pubblico, previa comunicazione al Sindaco almeno 5 giorni prima e per non più di tre deroghe nell'anno solare.

Art. 3 – Informazione al pubblico

1. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
2. E' tenuto a comunicare anche il periodo di ferie con le modalità di cui al comma precedente, informando, altresì il Sindaco almeno 5 giorni prima dell'inizio della chiusura.

Art. 4 – Chiusura domenicale e relative deroghe

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura domenicale e festiva.
2. Le otto domeniche, oltre a quelle del mese di dicembre, per le quali è prevista la possibilità di deroga all'obbligo di chiusura sono le seguenti:

CAPOSILE:

- Epifania
- domenica precedente la Pasqua
- sei domeniche a partire dalla prima di luglio di ogni anno;

CAPOLUOGO - CROCE - MILLEPERTICHE:

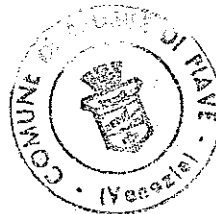
- Epifania;
 - domenica antecedente San Valentino;
 - San Valentino;
 - Domenica successiva a San Valentino;
 - domenica della Palme;
 - 1^ novembre;
 - **due** manifestazioni domenicali organizzate dalla Pro Loco e dall'Amministrazione Comunale.
3. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire il servizio al pubblico in caso di tre o più festività consecutive, effettuando l'apertura antimeridiana fino alle ore 13 nella terza festività. Nel caso la terza festività cada di domenica, la facoltà di apertura è spostata alla seconda festività, salvo che si tratti dei giorni 1 gennaio, 25 aprile, 1 maggio, 25 dicembre.
4. Qualora la giornata di svolgimento del mercato coincidesse con un giorno considerato festivo agli effetti civili, il mercato si terrà nel giorno precedente.

Art. 5 - Esclusioni

1. Non sono tenute al rispetto dei presenti criteri le tipologie di attività elencate all'art. 13, c. 1 del D. Lgs. 114/98.

Art. 6 - Sanzioni

1. Per le violazioni ai presenti criteri di disciplina degli orari, fatte salve le sanzioni previste all'art. 22, c. 3 del D. Lgs. 114/98, si applica una sanzione amministrativa di L. 100.000 (centomila) per il pagamento in misura ridotta.



IL SINDACO
V. Menazza

I^ Settore
uff. commercio
pz/
Il Responsabile del Servizio
dr.ssa A.Dalla Zorza